



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 14 agosto 2017



In pensione con meno di 15 anni di contributi

Un nostro affezionato lettore ci chiede se si possa andare in pensione con meno di quindici anni di contributi e in base a quali regole.

Ovviamente la risposta va fornita sulla base dell'ordinamento pensionistico generale.

In seguito all'entrata in vigore dell'art. 24 L. n. 214/2011, cd. Legge Fornero, il diritto alla pensione di vecchiaia, erogabile al raggiungimento dell'età prevista, è subordinato alla presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

In deroga a tale previsione, tuttavia, fermo restando il perfezionamento dell'età anagrafica prevista per la generalità dei lavoratori, possono ancora beneficiare del requisito minimo contributivo quindicennale, ai sensi dell'art. 2 c. 3, d.lgs. n. 503/1992, cd. Legge Amato, le categorie di lavoratori che al 31 dicembre 1992:

- abbiano versato 15 anni di contributi: a tal fine, sono utili tutti i contributi (siano essi di natura obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto e da ricongiunzione);
- siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria: mentre è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992, non è invece richiesto che l'assicurato abbia altresì effettuato versamenti prima di tale data;
- possano far valere un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa: si tratta dei dipendenti per i quali il numero dei contributi richiesti è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.

La cd. deroga Amato, inoltre, è applicabile anche ai lavoratori dipendenti in grado di far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane

nell'anno solare. In tal caso, il requisito cumulativo dell'anzianità assicurativa e della discontinuità lavorativa può essere maturato anche successivamente al 31 dicembre 1992.

Un'ulteriore deroga in favore dei cd. quindicennari è rappresentata dalla cd. opzione contributiva Dini di cui all'art. 1 c. 23 L. n. 335/1995 che prevede, per l'appunto, il passaggio della liquidazione della pensione al sistema contributivo. L'esercizio dell'opzione è riservato a coloro che abbiano almeno 15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 maturati successivamente al 31 dicembre 1995, ma non abbiano già maturato 18 anni di contribuzione alla medesima data. Anche in questo caso, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contribuzione accreditata è subordinata al raggiungimento dell'età pensionabile.

In caso di pensione di vecchiaia contributiva, inoltre, il requisito contributivo minimo può essere abbassato a soli 5 anni a fronte dell'innalzamento di quello anagrafico a 70 anni e 7 mesi d'età.

Cos'è la perequazione delle pensioni e come funziona il meccanismo oggi

Con l'espressione perequazione delle pensioni si intende la rivalutazione dell'importo di queste all'inflazione. Stando alla definizione che si è appena offerta si può ritenere che con il termine perequazione si intenda un adeguamento delle prestazioni al mutare degli indici ISTAT del costo della vita. Il nostro ordinamento contempla una siffatta ipotesi per garantire adeguata tutela e preservare il potere di acquisto delle pensioni. Le pensioni che vengono ricomprese sono quelle erogate dalla previdenza pubblica, dunque la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, quella erogata ai superstiti ecc.

La legge Fornero (decreto legge 201 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici") conteneva una norma, l'art. 24 comma 25, che così prevedeva: "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato".

Detta novella prevedeva dunque, in ragione della situazione finanziaria all'epoca vigente, la possibilità di beneficiare della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici unicamente a quei trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per quanto riguarda le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione veniva comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, motivando detta decisione con apodittica chiarezza: "L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost."

Oggi, ai fini dell'adeguamento delle pensioni agli indici ISTAT occorre far riferimento al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 novembre 2016, nel quale viene indicato che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 deve quantificarsi nell'ammontare del +0,0 dal 1 gennaio 2016. Allo stesso modo la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 è quantificata nel + 0,0 dal 1° gennaio 2017. La ragione precipua dell'assenza di adeguamento risiede nel saldo negativo dello 0,1% dell'inflazione (l'art. 1 del decreto dispone che "La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016").

Usura: la commissione di massimo scoperto rientra nel calcolo del Taeg

Con la sentenza numero 15188 depositata il 20 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che, come è ormai orientamento consistente: "È da ritenere del tutto sicuro che l'onere recato dalla commissione di massimo scoperto esprima un costo del credito; e che, in quanto tale, lo stesso vada inserito nel conto delle

voci rilevanti per la verifica dell'eventuale usurarietà dei negozi conclusi dall'autonomia dei privati.” (Cass. n. 12028 del 2010; 28743/2010; 46669/2011).

È pur vero che ci sono state sentenze di diverso orientamento giuridico, ma è vero altresì che l'orientamento prevalente della Corte, sembra invece essere indirizzato nel considerare la CMS tra i costi legati all'erogazione del credito, e di conseguenza da considerare nel calcolo del TAEG e dell'usura.

Partendo da questa prospettiva, con l'introduzione, nella legge 2/2009 dell'articolo 2 bis comma 2, risulta automatico assumere, come regola, l'interpretazione autentica dell'articolo 644 del codice penale che chiarisce cosa rientra nel calcolo degli oneri indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme. (si cfr. Cass. 12028/2010).

Si legge sempre nella sentenza della Cassazione, che: “la commissione di massimo scoperto integra quale costo addossato al debitore, una specifica forma di remunerazione del credito”.

Per quanto concerne la rilevabilità ed i limiti temporali per eccepire l'usura in un giudizio pendente, è principio ormai consolidato che la nullità, derivante dalla usurarietà nei contratti, può essere fatta valere in qualsiasi stato e grado del processo e finanche d'ufficio.

A tal proposito si ricordano alcune sentenze che hanno affermato lo stesso principio, quanto sopra detto, ovvero Cassazione n. 2910 del 2016 e Cassazione a SSUU n. 26242 del 2014.

La recente sentenza di Cassazione, fa specifico riferimento anche ad una precedente sentenza, sempre della Suprema Corte (sentenza n. 12028 del 2010), che aveva ben specificato quali sono gli oneri che rientrano nel calcolo dell'usura e del costo del denaro ex articolo 644 del codice penale, correggendo, quindi, una prassi amministrativa difforme a quella prevista per legge.

Ai fini dell'usura, contano, dunque, tutti gli oneri economici che risultano caricati sul cliente.

Per quel che concerne la circolare della Banca d'Italia che dichiarava che la commissione di massimo scoperto non rientrava nel calcolo del TEG, questa si rivolge solo agli intermediari finanziari. Invero, le istruzioni della Banca d'Italia, sempre richiamate in difesa dagli Istituti bancari, non vengono prese in considerazione nell'ambito della normativa di cui alla Legge n. 108/96, ma sono rivolte esclusivamente agli intermediari finanziari. Predette istruzioni, in pratica non hanno, nè propongono, alcun contatto o interferenza con i negozi dell'autonomia dei privati.

Infatti, le circolari, e le istruzioni della Banca d'Italia, non rappresentano una fonte di diritti e obblighi nell'ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari e le direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione.

Quindi in base alla interpretazione data dalla Cassazione, nella sentenza n. 15188/2017, la CMS va considerata al fine di quantificare l'effettivo costo del denaro sopportato dall'utente finale, e va considerata secondo quanto disposto dall'art. 644 c.p., secondo la legge 2/2009, e non a far data dal 2010, ma anche nei rapporti antecedenti.

Polo unico visite fiscali: messaggio INPS

Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali. Istruzioni amministrative ed operative.

Messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017

Nella circolare INPS, che è possibile consultare in versione integrale sul nostro sito www.siulp.it, vengono indicate le categorie di dipendenti pubblici interessati e viene inoltre specificato che le disposizioni di cui all'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 non si applicano per esplicita previsione legislativa (cfr. art. 7, comma 2 del DL 179/2012) al “personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Proposta legislativa per garantire il diritto di stare a casa per dismenorrea

Le donne con un ciclo mestruale particolarmente doloroso, oggi possono fare ben poco per restare a casa, a meno che non presentino un certificato di malattia al mese. Proprio per questo motivo quattro donne hanno presentato una proposta di legge che prevede il congedo mestruale, ovvero la possibilità per le donne con un ciclo mestruale doloroso, o dismenorrea, di poter restare a casa. La proposta, ovviamente, deve ancora essere approvata dal Parlamento. Oggi, quindi, una donna con un ciclo mestruale doloroso deve presentare un certificato di malattia come se fosse affetta da influenza. Il problema, che come è ovvio, colpisce le donne, porta a tassi di assenteismo dal 13 al 15% e dal 5 al 15% dal lavoro, secondo dati rilevati nel settore scolastico. Con la proposta di legge presentata da 4 deputate in attesa di approvazione, le donne con un ciclo mestruale doloroso avranno la possibilità di restare a casa per congedo per dismenorrea per 3 giorni al mese. Secondo la proposta di legge il congedo mestruale “non può essere equiparato alle altre cause di impossibilità della prestazione lavorativa e la relativa indennità che spetta alla donna lavoratrice non può essere computata economicamente, né a fini retributivi né contributivi, all'indennità per malattia”.

Ovviamente, sarà necessario esibire certificazione medica specialistica che dovrà, tra l'altro, essere rinnovata ogni anno. Potrà fruire del congedo la lavoratrice con qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato o parasubordinato (anche a progetto), mentre non potrà essere fruito dalla free lance e dalle lavoratrici autonome.

Scrittura privata falsa: non è più reato

A seguito della riforma operata dal d.lgs. 7/2016, l'uso di una scrittura falsa non è più un fatto previsto dalla legge come reato. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 4951/2017 (qui sotto allegata) annullando senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al reato di falso perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. L'imputata era stata condannata in primo grado e in appello per i reati di tentata truffa (artt. 56 e 640 c.p.) e per uso di atto falso (artt. 485 e 489 c.p.): alla donna si contestava, in concorso con altre persone rimaste ignote, di avere utilizzato artifici e raggiri (consistiti nel fare uso di una scrittura privata relativa a una richiesta di inserzione sul Registro Italiano Internet con firma falsa del notaio e dell'impronta contraffatta del suo timbro) al fine di procurarsi un ingiusto profitto consistente nella richiesta di saldo di una fattura dell'importo 958 euro. Tuttavia, quanto all'aver fatto "uso" di una scrittura privata con firma falsa (condotta per la quale è intervenuta la condanna), gli Ermellini rammentano che il d.lgs. 7/2016 ha abrogato il reato di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p. e ha cancellato il secondo comma dell'art. 489 c.p., a norma del quale "Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno". La conseguenza è che il testo vigente della norma di cui all'art. 489 c.p. è rimasto il seguente: "Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo". Da tale contesto normativo, pertanto, la Cassazione ritiene che anche l'uso di scrittura privata falsa non è più previsto dalla legge come reato. Tanto si desume dal fatto che il testo normativo oggi vigente ha solo un generico riferimento all'atto falso, senza più espresso richiamo alle scritture private: queste non possono però essere ricomprese nel menzionato concetto più generico, sia per espressa eliminazione della parte della norma che le riguardava, sia per il fatto che la norma stessa prevede un trattamento sanzionatorio che è venuto meno attraverso l'abrogazione dell'art. 485 c.p., così facendo perdere il parametro normativo di riferimento. Sarebbe illogico, proseguono gli Ermellini, se non addirittura incostituzionale, che il legislatore abbia stabilito che non è più reato falsificare una scrittura privata mentre continuerebbe a esserlo la condotta, indubbiamente meno grave, del fare uso della scrittura falsa. Pertanto, conclude la Cassazione, l'unica lettura possibile e costituzionalmente orientata del contesto normativo sopra descritto, nel quale il legislatore aveva in origine deciso di ben differenziare l'ipotesi specifica dell'uso della "scrittura privata" falsa rispetto a quella più generica dell'uso di un "atto falso" e ha, con l'intervento operato con il d.lgs. 7/2016, addirittura eliminato ogni riferimento alla "scrittura privata", è quella di ritenere che anche l'uso di scrittura privata falsa oggi non è più previsto dalla legge come reato.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP - Sul sito www.siulp.it



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 33/2017 del 14 Agosto 2017

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati